

Ricorso della società Common Market Fertilizers (CMF) contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 18 aprile 2003

(Causa T-135/03)

(2003/C 158/45)

(Lingua processuale: il francese)

Il 18 aprile 2003 la società Common Market Fertilizers, con sede in Bruxelles, rappresentata dagli avv.ti Alastair Sutton e Nathalie Flandin, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della Commissione REM 03/02;
- condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente esercita un'attività di commercio all'ingrosso di prodotti chimici ed in particolare di soluzioni azotate. Essa ha presentato alle autorità doganali francesi, in base all'art. 239 del regolamento CEE n. 2913/92⁽¹⁾, una richiesta di esenzione dai dazi, in conformità all'art. 3, n. 1 [rectius: art. 1, n. 3], del regolamento CEE n. 3319/94⁽²⁾. Tale richiesta è stata trasmessa dalle autorità francesi alla convenuta, che, con la decisione impugnata, ha rifiutato l'esenzione.

A sostegno del proprio ricorso la ricorrente deduce motivi ed argomenti simili a quelli dalla stessa invocati nella causa T-134/03.

(1) Regolamento CEE del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913, che istituisce un codice doganale comunitario (GUL 302 del 19.10.92, pag. 1).

(2) Regolamento CE del Consiglio 22 dicembre 1994, n. 3319, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di soluzioni di urea e nitrato di ammonio originarie della Bulgaria e della Polonia, esportate da imprese non esentate dal dazio, e che decide la riscossione definitiva del dazio provvisorio (GU L 350 del 31.12.1994, pag. 20).

Ricorso della sig.ra Ornella Mancini contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 23 aprile 2003

(Causa T-137/03)

(2003/C 158/46)

(Lingua processuale: il francese)

Il 23 aprile 2003, la sig.ra Ornella Mancini, residente a Bruxelles, rappresentata dall'avv. Eric Boigelot, ha proposto, dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee, un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione dell'APN 28 giugno 2002 di non prendere in considerazione la candidatura della ricorrente al posto di consulente medico presso l'unità «Servizio medico Bruxelles» - DG Admin B8;
- annullare la decisione esplicita di rigetto del reclamo della ricorrente in data 23 gennaio 2003;
- annullare la nomina di un altro candidato al posto di consulente medico, comportante, in particolare, il rigetto della candidatura della ricorrente al posto vacante;
- condannare la convenuta a pagare alla ricorrente la somma di euro 15 000, valutata equitativamente, a titolo di risarcimento dei danni morali e di pregiudizio alla carriera;
- condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente, medico, è dipendente del servizio medico della Commissione. In seguito ad un avviso di posto vacante, la ricorrente ha depositato la sua candidatura per un posto di consigliere-medico. La sua candidatura non è stata presa in considerazione dall'APN ed un altro candidato è stato nominato a tale posto.

La ricorrente sostiene che l'APN ha violato l'art. 14, l'art. 29, n. 1, lett. a), e l'art. 45, n. 1, dello statuto, nonché i principi di legalità, parità di trattamento tra i candidati, di aspettativa di carriera, di pari opportunità e di uguaglianza tra uomini e donne. A sostegno delle sue pretese, la ricorrente sostiene anche che l'APN ha commesso talune irregolarità nel procedimento di nomina e si è resa colpevole di sviamento di potere.

Secondo la ricorrente, l'APN avrebbe commesso un errore manifesto di valutazione scegliendo un candidato che non soddisfaceva i requisiti stabiliti nell'avviso di posto vacante. Occorrerebbe quindi annullare la nomina di tale candidato. La ricorrente fa valere anche la violazione del principio di parità di trattamento e delle regole che disciplinano il lavoro della giuria. Secondo la ricorrente, alcuni membri della giuria non avevano le qualifiche sufficienti e/o l'imparzialità e l'obiettività necessarie per farne parte. Inoltre, i rapporti informativi della ricorrente e del candidato nominato esaminerebbero le loro attività e profili secondo criteri e disposizioni statutarie diversi. Infine, la ricorrente fa valere la violazione da parte dell'APN del principio di uguaglianza tra uomini e donne. Ella sostiene che i suoi meriti sarebbero superiori a quelli del candidato nominato. Inoltre, nel caso in cui questi fossero solo equivalenti a quelli del detto candidato si sarebbe dovuta dare la precedenza alla ricorrente, poiché è una donna.

Ricorso di «U» e altri contro il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione delle Comunità europee, proposto il 24 aprile 2003

(Causa T-138/03)

(2003/C 158/47)

(Lingua processuale: il francese)

Il 24 aprile 2003, «U» e altri, rappresentati dal sig. François Honnorat, avocat, hanno proposto, dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee, un ricorso contro il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione delle Comunità europee.

I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

- ordinare il risarcimento del danno morale o materiale subito dai ricorrenti a causa della contaminazione di loro congiunti da parte della ESB;
- condannare le convenute alle spese.

Motivi e principali argomenti

I ricorrenti sono tutti residenti in Francia e hanno subito un danno indiretto o in qualità di aventi diritto di persone decedute in Francia per una forma denominata «variante» della malattia di Creutzfeldt-Jakob. I ricorrenti propongono, con il presente ricorso, una domanda di risarcimento dei danni morali e materiali che asseriscono di aver subito a causa del decesso delle persone contaminate dall'ESB.

I ricorrenti ritengono che le convenute abbiano commesso un errore manifesto di valutazione, un abuso di potere e che abbiano violato l'affidamento legittimo dei consumatori europei.

I ricorrenti sostengono che le convenute avrebbero commesso un errore manifesto di valutazione nella gestione dei rischi connessi all'epidemia di ESB, poiché non hanno raccomandato la valutazione scientifica prospettiva del rischio di sviluppo della ESB nelle diverse zone geografiche dell'Unione al momento dell'identificazione delle cause dell'epizootia e dell'adozione delle prime misure di protezione nel Regno Unito. Tale errore manifesto di valutazione risulterebbe altresì dalla mancata disposizione da parte delle convenute di uno studio retrospettivo che permettesse di chiarire l'origine delle contaminazioni successivamente riscontrate in Francia.

A sostegno delle loro pretese, i ricorrenti considerano che l'atteggiamento delle convenute in tali circostanze avrebbe determinato un abuso di potere in quanto sarebbe stato diretto esclusivamente a proteggere in modo considerato gli interessi del mercato e del settore delle carni bovine. Secondo i ricorrenti, le convenute si sarebbero adoperate per dissuadere gli Stati membri dall'adottare misure di protezione unilaterali.

I ricorrenti affermano anche che la disorganizzazione dei servizi delle convenute avrebbe indotto queste ultime a sottovalutare i rischi di sviluppo dell'ESB e costituirebbe proprio per questo una violazione caratterizzata del legittimo affidamento dei consumatori europei.

I ricorrenti sottolineano il carattere anomalo e particolare del danno che hanno subito, il quale risulta dall'origine non naturale dell'ESB e dall'inapplicabilità al caso di specie del regime europeo di responsabilità dei fabbricanti di prodotti difettosi.

Ricorso del Forum 187 contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 28 aprile 2003

(Causa T-140/03)

(2003/C 158/48)

(Lingua processuale: l'inglese)

Il 28 aprile 2003 il Forum 187, con sede in Bruxelles (Belgio), rappresentato dai sigg. A. Sutton e J. Killick, Barristers, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.